

Martedì 12 febbraio 2019

P8\_TA(2019)0074

**IVA: sistema definitivo per l'imposizione degli scambi tra Stati membri \***

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di misure tecniche dettagliate per il funzionamento del sistema dell'IVA definitivo per l'imposizione degli scambi tra Stati membri (COM(2018)0329 — C8-0317/2018 — 2018/0164(CNS))**

**(Procedura legislativa speciale — consultazione)**

(2020/C 449/38)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2018)0329),
  - visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0317/2018),
  - visto l'articolo 78 quater del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0028/2019),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
  2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
  3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
  5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

Martedì 12 febbraio 2019

**Emendamento 1**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 1**

---

*Testo della Commissione*

- (1) Nel 1967, quando il Consiglio ha adottato il sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) con le direttive **62/227/CEE** <sup>(1)</sup> e 67/228/CEE <sup>(2)</sup>, era stato assunto l'impegno a istituire un sistema dell'IVA definitivo per l'imposizione degli scambi tra gli Stati membri che funzionasse con le stesse modalità vigenti all'interno di un singolo Stato membro. Poiché non sussistevano le condizioni politiche e tecniche per un tale sistema, quando le frontiere fiscali tra gli Stati membri sono state soppresse alla fine del 1992 è stato introdotto un regime dell'IVA transitorio. La direttiva 2006/112/CE <sup>(3)</sup>, attualmente in vigore, prevede che tali norme transitorie debbano essere sostituite da un regime definitivo basato, in linea di principio, sull'imposizione nello Stato membro di origine della cessione di beni o della prestazione di servizi.

---

*Emendamento*

- (1) Nel 1967, quando il Consiglio ha adottato il sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) con le direttive **67/227/CEE** <sup>(1)</sup> e 67/228/CEE <sup>(2)</sup>, era stato assunto l'impegno a istituire un sistema dell'IVA definitivo per l'imposizione degli scambi tra gli Stati membri che funzionasse con le stesse modalità vigenti all'interno di un singolo Stato membro. Poiché non sussistevano le condizioni politiche e tecniche per un tale sistema, quando le frontiere fiscali tra gli Stati membri sono state soppresse alla fine del 1992 è stato introdotto un regime dell'IVA transitorio. La direttiva 2006/112/CE <sup>(3)</sup>, attualmente in vigore, prevede che tali norme transitorie debbano essere sostituite da un regime definitivo basato, in linea di principio, sull'imposizione nello Stato membro di origine della cessione di beni o della prestazione di servizi. ***Tuttavia, tali norme transitorie sono ormai in vigore da diversi decenni, il che ha prodotto un complesso regime dell'IVA transitorio passibile di frodi IVA transfrontaliere intraunionali. Tali norme transitorie presentano numerose carenze che non rendono il regime dell'IVA pienamente efficiente né compatibile con i requisiti di un vero mercato unico. La vulnerabilità del regime IVA transitorio è emersa in modo evidente solo pochi anni dopo la sua introduzione. Da allora sono stati adottati diversi provvedimenti di natura legislativa (miglioramento della cooperazione amministrativa, tempi più brevi per gli elenchi riepilogativi, inversione contabile settoriale) e non legislativa. Tuttavia, studi recenti sul divario IVA dimostrano che le cifre relative all'IVA non riscossa sono ancora enormi. Questa è la prima proposta legislativa dall'introduzione delle attuali norme in materia di IVA nel 1992, che mira ad affrontare le cause profonde delle frodi transfrontaliere. Nella sua comunicazione del 28 ottobre 2015 dal titolo «Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese», la Commissione ha identificato la complessità delle attuali normative IVA quale uno dei maggiori ostacoli al completamento del mercato unico. Al tempo stesso, è aumentato il divario dell'IVA, definito come lo scarto tra l'ammontare del gettito IVA effettivamente riscosso e l'ammontare teorico che avrebbe dovuto essere riscosso, raggiungendo i 151,5 miliardi di EUR nel 2015 a livello di UE-28. Ciò evidenzia la necessità di un'urgente riforma globale del regime dell'IVA verso un regime dell'IVA definitivo, al fine di facilitare e semplificare gli scambi transfrontalieri intraunionali e rendere il regime più resistente alla frode.***

Martedì 12 febbraio 2019

## Testo della Commissione

## Emendamento

- (<sup>1</sup>) Prima direttiva 67/227/CEE del Consiglio, dell'11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (GU 71 del 14.4.1967, pag. 1301).
- (<sup>2</sup>) Seconda direttiva 67/228/CEE del Consiglio, dell'11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Struttura e modalità d'applicazione del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 71 del 14.4.1967, pag. 1303).
- (<sup>3</sup>) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

- (<sup>1</sup>) Prima direttiva 67/227/CEE del Consiglio, dell'11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (GU 71 del 14.4.1967, pag. 1301).
- (<sup>2</sup>) Seconda direttiva 67/228/CEE del Consiglio, dell'11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Struttura e modalità d'applicazione del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 71 del 14.4.1967, pag. 1303).
- (<sup>3</sup>) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

## Emendamento 2

## Proposta di direttiva

## Considerando 1 bis (nuovo)

## Testo della Commissione

## Emendamento

- (1 bis) ***Inoltre, in passato la Commissione, sostenuta dal Parlamento europeo, ha sempre sottolineato che un sistema dell'IVA basato sull'imposizione fiscale all'origine rappresenta la risposta corretta per rendere il sistema IVA a livello di Unione più resistente alle frodi e più strettamente in linea con il corretto funzionamento del mercato unico. La presente iniziativa, tuttavia, si basa sull'approccio preferito dagli Stati membri costituito dall'imposizione nel luogo di destinazione, volto a consentire agli Stati membri una certa flessibilità nella fissazione delle aliquote IVA.***

Martedì 12 febbraio 2019

**Emendamento 3**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 2**

*Testo della Commissione*

- (2) Il Consiglio, sostenuto dal Parlamento europeo <sup>(1)</sup> e dal Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>, ha confermato che un regime basato sull'origine non era fattibile e ha invitato la Commissione a procedere a studi tecnici approfonditi e a un ampio dialogo con gli Stati membri al fine di esaminare in dettaglio le diverse modalità possibili di applicazione del principio della destinazione <sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> Risoluzione del Parlamento europeo del 13 ottobre 2011 sul futuro dell'IVA (P7\_TA(2011)0436) <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-0436>

<sup>(2)</sup> Parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 luglio 2011 sul «Libro verde sul futuro dell'IVA — Verso un sistema dell'IVA più semplice, solido ed efficiente» <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52011AE1168>

<sup>(3)</sup> Conclusioni del Consiglio sul futuro dell'IVA — 3167a sessione del Consiglio «Economia e finanza», Bruxelles, 15 maggio 2012 (si veda in particolare il punto B 4) [http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms\\_data/docs/pressdata/en/ecofin/130257.pdf](http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/130257.pdf)

*Emendamento*

- (2) Il Consiglio, sostenuto dal Parlamento europeo <sup>(1)</sup> e dal Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>, ha confermato che un regime basato sull'origine non era fattibile e ha invitato la Commissione a procedere a studi tecnici approfonditi e a un ampio dialogo con gli Stati membri al fine di esaminare in dettaglio le diverse modalità possibili di applicazione del principio della destinazione <sup>(3)</sup> **per garantire che la cessione di beni da uno Stato membro ad un altro sia tassata come se fossero ceduti e acquisiti all'interno di uno Stato membro. La creazione di uno spazio unico dell'IVA a livello di Unione è fondamentale per ridurre i costi di adempimento per le imprese, soprattutto le PME che operano a livello transfrontaliero, ridurre i rischi di frodi IVA transfrontaliere e semplificare le procedure relative all'IVA. Il regime dell'IVA definitivo rafforzerà il mercato interno e creerà migliori condizioni commerciali per gli scambi transfrontalieri. Esso dovrebbe tener conto dei cambiamenti necessari a seguito degli sviluppi tecnologici e della digitalizzazione. La presente direttiva stabilisce le misure tecniche per l'attuazione delle cosiddette «pietre angolari» definite dalla Commissione europea nella sua proposta del 18.1.2018<sup>3bis</sup> (<sup>3 bis</sup>). Gli Stati membri dovrebbero quindi adottare decisioni su dette «pietre angolari» al fine di procedere rapidamente all'attuazione della presente direttiva.**

<sup>(1)</sup> Risoluzione del Parlamento europeo del 13 ottobre 2011 sul futuro dell'IVA (P7\_TA(2011)0436) <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-0436>

<sup>(2)</sup> Parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 luglio 2011 sul «Libro verde sul futuro dell'IVA — Verso un sistema dell'IVA più semplice, solido ed efficiente» <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52011AE1168>

<sup>(3)</sup> Conclusioni del Consiglio sul futuro dell'IVA — 3167a sessione del Consiglio «Economia e finanza», Bruxelles, 15 maggio 2012 (si veda in particolare il punto B 4) [http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms\\_data/docs/pressdata/en/ecofin/130257.pdf](http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/130257.pdf)

<sup>(3 bis)</sup> <sup>3bis</sup> **Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (COM(2018)0020, 2018/0005(CNS)).**

Martedì 12 febbraio 2019

**Emendamento 4**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 3**

---

*Testo della Commissione*

- (3) La Commissione, nel suo piano d'azione sull'IVA <sup>(1)</sup>, definisce le modifiche del sistema dell'IVA che sarebbero necessarie per istituire un siffatto sistema basato sulla destinazione per gli scambi intraunionali mediante l'imposizione delle cessioni transfrontaliere. Il Consiglio ha successivamente confermato le conclusioni del piano d'azione, affermando tra l'altro che a suo giudizio il principio dell'imposizione all'origine previsto per il regime dell'IVA definitivo dovrebbe essere sostituito dal principio dell'imposizione nello Stato membro di destinazione <sup>(2)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> Piano d'azione sull'IVA — Verso uno spazio unico europeo dell'IVA — Il momento delle scelte (COM(2016)0148 del 7 aprile 2016).

<sup>(2)</sup> Cfr.: <http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/05/25-conclusions-vat-action-plan/>

---

*Emendamento*

- (3) La Commissione, nel suo piano d'azione sull'IVA <sup>(1)</sup>, definisce le modifiche del sistema dell'IVA che sarebbero necessarie per istituire un siffatto sistema basato sulla destinazione per gli scambi intraunionali mediante l'imposizione delle cessioni transfrontaliere. Il Consiglio ha successivamente confermato le conclusioni del piano d'azione, affermando tra l'altro che a suo giudizio il principio dell'imposizione all'origine previsto per il regime dell'IVA definitivo dovrebbe essere sostituito dal principio dell'imposizione nello Stato membro di destinazione <sup>(2)</sup>. ***Tale modifica dovrebbe contribuire alla riduzione delle frodi transfrontaliere connesse all'IVA per un ammontare stimato di 50 miliardi di EUR all'anno.***

---

<sup>(1)</sup> Piano d'azione sull'IVA — Verso uno spazio unico europeo dell'IVA — Il momento delle scelte (COM(2016)0148 del 7 aprile 2016).

<sup>(2)</sup> Cfr.: <http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/05/25-conclusions-vat-action-plan/>

**Emendamento 5**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 4 bis (nuovo)**

---

*Testo della Commissione*

---

*Emendamento*

- (4 bis) ***Al fine di garantire una cooperazione efficiente tra Stati membri, la Commissione dovrebbe garantire la trasparenza del sistema, in particolare attraverso la pubblicazione annuale obbligatoria delle frodi commesse in ciascuno Stato membro. La trasparenza è altresì importante al fine di comprendere la portata della frode, sensibilizzare il pubblico in generale ed esercitare pressione sugli Stati membri.***

Martedì 12 febbraio 2019

**Emendamento 6**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 5 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) *Occorre prestare particolare attenzione alle posizioni del Parlamento europeo adottate nelle sue risoluzioni legislative del 3 ottobre 2018 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto e l'introduzione del sistema definitivo di tassazione degli scambi tra Stati membri (COM(2017)0569 — C8-0363/2017 — 2017/0251(CNS)) e sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (COM(2018)0020 — C8-0023/2018 — 2018/0005(CNS)) e nella risoluzione legislativa del 3 luglio 2018 sulla proposta modificata di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto (COM(2017)0706 — C8-0441/2017 — 2017/0248(CNS)).*

**Emendamento 7**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 13**

Testo della Commissione

Emendamento

(13) La norma generale applicabile alle cessioni di beni, comprese le cessioni intraunionali di beni, e alle prestazioni di servizi dovrebbe stabilire che il fornitore è il debitore dell'IVA.

(13) La norma generale applicabile alle cessioni di beni, comprese le cessioni intraunionali di beni, e alle prestazioni di servizi dovrebbe stabilire che il fornitore è il debitore dell'IVA. **Tali nuovi principi consentiranno agli Stati membri di combattere meglio le frodi in materia di IVA, in particolare la frode intracomunitaria dell'operatore inadempiente (MTIC) che, stando alle stime, ammonta ad almeno 50 miliardi di EUR all'anno.**

Martedì 12 febbraio 2019

**Emendamento 8**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 14 bis (nuovo)**

---

*Testo della Commissione*

---

*Emendamento*

**(14 bis)** *È necessario porre in essere criteri rigorosi, applicati in modo armonizzato da tutti gli Stati membri, per determinare quali imprese possono beneficiare dello status di soggetto passivo certificato, e stabilire norme e disposizioni comuni che comportino multe e sanzioni per coloro che non vi si conformano.*

**Emendamento 9**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 14 ter (nuovo)**

---

*Testo della Commissione*

---

*Emendamento*

**(14 ter)** *La Commissione dovrebbe essere tenuta a presentare ulteriori orientamenti e dovrebbe verificare la corretta applicazione da parte degli Stati membri di tali criteri armonizzati a livello di Unione.*

**Emendamento 10**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 15**

---

*Testo della Commissione*

---

*Emendamento*

**(15)** È opportuno rivedere le norme sull'applicazione temporanea del meccanismo di inversione contabile per i beni mobili al fine di garantirne la coerenza con l'introduzione delle nuove norme applicabili al debitore dell'IVA sulle cessioni intraunionali di beni.

**(15)** È opportuno rivedere le norme sull'applicazione temporanea del meccanismo di inversione contabile per i beni mobili al fine di garantirne la coerenza con l'introduzione delle nuove norme applicabili al debitore dell'IVA sulle cessioni intraunionali di beni. **Con l'attuazione della presente direttiva, l'applicazione temporanea del meccanismo di inversione contabile potrebbe non essere più necessaria. La Commissione dovrebbe pertanto analizzare a tempo debito la necessità di abrogare la proposta di applicazione temporanea del meccanismo di inversione contabile.**

Martedì 12 febbraio 2019

**Emendamento 11**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 23**

---

*Testo della Commissione*

---

(23) Per assicurare la coerenza degli obblighi di comunicazione dell'IVA per le grandi imprese è opportuno rivedere la frequenza della presentazione delle dichiarazioni IVA a titolo di tale regime speciale, aggiungendo che i soggetti passivi che si avvalgono del regime devono presentare dichiarazioni IVA mensili a titolo del regime quando il loro volume d'affari annuo nell'Unione è superiore a 2 500 000 EUR.

---

*Emendamento*

---

(23) Per assicurare la coerenza degli obblighi di comunicazione dell'IVA per le grandi imprese è opportuno rivedere la frequenza della presentazione delle dichiarazioni IVA a titolo di tale regime speciale, aggiungendo che i soggetti passivi che si avvalgono del regime devono presentare dichiarazioni IVA mensili a titolo del regime quando il loro volume d'affari annuo **IVA** nell'Unione è superiore a 2 500 000 EUR.

**Emendamento 12**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 25 bis (nuovo)**

---

*Testo della Commissione*

---

---

*Emendamento*

---

*(25 bis) Un elevato livello di non conformità comporta non solo perdite economiche per i soggetti passivi rispettosi della legislazione fiscale, ma minaccia altresì la coesione e la coerenza del sistema fiscale e crea un senso generalizzato di ingiustizia dovuto alla distorsione della concorrenza. Un sistema efficiente e comprensibile è fondamentale per generare entrate pubbliche e per responsabilizzare sia i cittadini che le imprese.*

**Emendamento 13**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 26 bis (nuovo)**

---

*Testo della Commissione*

---

---

*Emendamento*

---

*(26 bis) Le statistiche evidenziano che i truffatori approfittano della debolezza del sistema e seguono l'evoluzione economica nonché la crescita dinamica della domanda per alcune cessioni. È pertanto necessario predisporre un sistema sufficientemente dinamico per far fronte alle pratiche dannose e ridurre il livello di inosservanza sia volontaria (frode) che involontaria.*

Martedì 12 febbraio 2019

**Emendamento 14**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 26 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

*(26 ter) La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, dovrebbe creare un portale di informazione web dell'UE sull'IVA completo e pubblicamente accessibile per le aziende, concentrandosi in particolare sulle necessità delle PMI impegnate in attività intracomunitarie transfrontaliere e al fine di agevolare il commercio e rafforzare la certezza del diritto nel mercato unico. Tale portale multilingue dovrebbe fornire un accesso rapido, aggiornato ed accurato alle informazioni pertinenti circa l'attuazione del sistema dell'IVA nei diversi Stati membri e in particolare sulle corrette aliquote IVA per i diversi beni e servizi nei vari Stati membri, nonché sulle condizioni per l'aliquota zero. Tale portale potrebbe inoltre contribuire a colmare l'attuale divario in materia di IVA.*

**Emendamento 15**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 26 quater (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

*(26 quater) Lo sportello unico è il fulcro del nuovo sistema basato sulla destinazione senza il quale la complessità del sistema dell'IVA e gli oneri amministrativi aumenterebbero in misura significativa. Per garantire l'interoperabilità, la facilità d'uso e la futura impermeabilità alle frodi, gli sportelli unici per le imprese dovrebbero operare con un sistema informatico transfrontaliero armonizzato, che si basi su norme comuni e consenta il recupero e l'inserimento automatico dei dati, ad esempio attraverso l'uso di moduli standard unificati.*

Martedì 12 febbraio 2019

**Emendamento 16**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 28**

---

*Testo della Commissione*

(28) A seguito dell'introduzione del concetto di cessione intraunionale di beni è opportuno sostituire il termine «Comunità» con «Unione» per garantire un uso aggiornato e coerente del termine.

---

*Emendamento*

(28) A seguito dell'introduzione del concetto di cessione intraunionale di beni è opportuno sostituire il termine «Comunità» con «Unione» **nell'intero testo della direttiva** per garantire un uso aggiornato e coerente del termine.

**Emendamento 17**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 30 bis (nuovo)**

---

*Testo della Commissione*

---

*Emendamento*

**(30 bis) *Le misure legislative volte a riformare il regime dell'IVA, a combattere le frodi in materia di IVA e a ridurre il divario dell'IVA potranno avere successo solo se le amministrazioni fiscali degli Stati membri procederanno a cooperare più strettamente in uno spirito di fiducia reciproca e scambiarsi informazioni pertinenti per poter svolgere i propri compiti.***

**Emendamento 18**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 — punto 4 bis (nuovo)**  
Direttiva 2006/112/CE  
Articolo 8

---

*Testo in vigore*

---

*Emendamento*

"Articolo 8

**(4 bis) *L'articolo 8 è sostituito dal seguente:***

«Articolo 8

La Commissione, se ritiene che le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 non siano più giustificate, segnatamente sul piano della neutralità ai fini della concorrenza o su quello delle risorse proprie, presenta al Consiglio le opportune proposte.

La Commissione, se ritiene che le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 non siano più giustificate, segnatamente sul piano della neutralità ai fini della concorrenza o su quello delle risorse proprie, presenta al **Parlamento europeo e al** Consiglio le opportune proposte.»

Martedì 12 febbraio 2019

**Emendamento 19****Proposta di direttiva****Articolo 1 — punto 7**

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 13 bis — paragrafo 1 — comma 3

*Testo della Commissione*

Se il richiedente è un soggetto passivo che ha ottenuto lo status di operatore economico autorizzato a fini doganali, i criteri di cui al paragrafo 2 si considerano soddisfatti.

*Emendamento*

Se il richiedente è un soggetto passivo che ha ottenuto lo status di operatore economico autorizzato a fini doganali, i criteri di cui al paragrafo 2 si considerano soddisfatti **ai fini della presente direttiva**.

**Emendamento 20****Proposta di direttiva****Articolo 1 — punto 7**

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 13 bis — paragrafo 2 — lettera a bis (nuova)

*Testo della Commissione**Emendamento*

**(a bis) assenza di trascorsi di reati gravi in relazione all'attività economica del richiedente, quali, tra l'altro:**

- i) riciclaggio di denaro;**
- ii) evasione fiscale e frode fiscale;**
- iii) abuso di fondi e programmi dell'Unione;**
- iv) bancarotta o insolvenza fraudolenta;**
- v) frode assicurativa o altra frode finanziaria;**
- vi) corruzione attiva e/o passiva;**
- vii) criminalità informatica;**
- viii) partecipazione a un'organizzazione criminale,**
- ix) reati nel campo del diritto della concorrenza;**
- x) coinvolgimento diretto o indiretto in attività terroristiche;**

Martedì 12 febbraio 2019

**Emendamento 21****Proposta di direttiva****Articolo 1 — punto 7**

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 13 bis — paragrafo 2 — lettera c

*Testo della Commissione*

c) solvibilità finanziaria del richiedente, che si considera comprovata se il richiedente si trova in una situazione finanziaria sana, che gli consente di adempiere ai propri impegni, tenendo in debita considerazione le caratteristiche del tipo di attività commerciale interessata, o se produce garanzie fornite da una compagnia di assicurazione o da altre istituzioni finanziarie o da altri terzi affidabili dal punto di vista economico.

*Emendamento*

c) solvibilità finanziaria del richiedente **nel corso degli ultimi tre anni**, che si considera comprovata se il richiedente si trova in una situazione finanziaria sana, che gli consente di adempiere ai propri impegni, tenendo in debita considerazione le caratteristiche del tipo di attività commerciale interessata, o se produce garanzie fornite da una compagnia di assicurazione o da altre istituzioni finanziarie o da altri terzi affidabili dal punto di vista economico. **Il richiedente deve possedere un conto bancario presso un istituto finanziario avente sede nell'Unione.**

**Emendamento 22****Proposta di direttiva****Articolo 1 — punto 7**

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 13 bis — paragrafo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione**Emendamento*

**2 bis.** *Al fine di garantire un'interpretazione armonizzata della concessione dello status di soggetto passivo certificato, la Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, ulteriori orientamenti per gli Stati membri in merito alla valutazione di tali criteri, che sono validi in tutta l'Unione. Il primo atto di esecuzione è adottato al più tardi un mese dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.*

**Emendamento 23****Proposta di direttiva****Articolo 1 — punto 7**

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 13 bis — paragrafo 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione**Emendamento*

**3 bis.** *Al fine di incoraggiare le domande per ottenere lo status di soggetto passivo certificato, la Commissione introduce una procedura su misura per le piccole e medie imprese.*

Martedì 12 febbraio 2019

**Emendamento 24****Proposta di direttiva****Articolo 1 — punto 7**

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 13 bis — paragrafo 4 — comma 1

*Testo della Commissione*

Un soggetto passivo che presenta domanda per ottenere lo status di soggetto passivo certificato fornisce tutte le informazioni richieste dall'amministrazione fiscale al fine di consentire loro di prendere una decisione.

*Emendamento*

Un soggetto passivo che presenta domanda per ottenere lo status di soggetto passivo certificato fornisce tutte le informazioni **pertinenti** richieste dall'amministrazione fiscale al fine di consentire loro di prendere una decisione. **L'amministrazione fiscale evade la domanda senza indugio ed è soggetta a criteri armonizzati in tutti gli Stati membri per quanto riguarda la trasmissione di informazioni.**

**Emendamento 25****Proposta di direttiva****Articolo 1 — punto 7**

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 13 bis — paragrafo 4 bis (nuovo)

*Testo della Commissione**Emendamento*

**4 bis.** **Qualora sia concesso lo status di soggetto passivo certificato, tale informazione è resa disponibile attraverso il sistema di scambio delle informazioni IVA. Le modifiche relative a tale status sono aggiornate nel sistema senza indugio.**

**Emendamento 26****Proposta di direttiva****Articolo 1 — punto 7**

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 13 bis — paragrafo 5

*Testo della Commissione*

5. Se la domanda è respinta, i motivi del rifiuto sono comunicati dall'amministrazione fiscale al richiedente insieme alla decisione. Gli Stati membri garantiscono che al richiedente sia concesso un diritto di ricorso contro una decisione di rifiuto di una domanda.

*Emendamento*

5. Se la domanda è respinta, i motivi del rifiuto sono comunicati **senza indugio** dall'amministrazione fiscale al richiedente insieme alla decisione **che specifica chiaramente i motivi del rifiuto**. Gli Stati membri garantiscono che al richiedente sia concesso un diritto di ricorso contro una decisione di rifiuto di una domanda **in tempi ragionevoli**.

Martedì 12 febbraio 2019

**Emendamento 27****Proposta di direttiva****Articolo 1 — punto 7**

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 13 bis — paragrafo 5 bis (nuovo)

---

*Testo della Commissione*

---

*Emendamento*

**5 bis.** *Se la domanda è respinta, la decisione e i motivi del rifiuto sono comunicati alle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri.*

**Emendamento 28****Proposta di direttiva****Articolo 1 — punto 7**

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 13 bis — paragrafo 6

---

*Testo della Commissione*

---

*Emendamento*

6. Il soggetto passivo che ha ottenuto lo status di soggetto passivo certificato informa **senza indugio** l'amministrazione fiscale in merito a eventuali fattori, emersi dopo l'adozione della decisione, che possono pregiudicare o influenzare il mantenimento di tale status. Lo status fiscale è revocato dalle autorità fiscali qualora i criteri di cui al paragrafo 2 non siano più soddisfatti.

6. Il soggetto passivo che ha ottenuto lo status di soggetto passivo certificato informa **entro un mese** l'amministrazione fiscale in merito a eventuali fattori, emersi dopo l'adozione della decisione, che possono pregiudicare o influenzare il mantenimento di tale status. Lo status fiscale è revocato dalle autorità fiscali qualora i criteri di cui al paragrafo 2 non siano più soddisfatti. **Le amministrazioni fiscali degli Stati membri che hanno concesso lo status di soggetto passivo certificato riesaminano tale decisione almeno ogni due anni, al fine di garantire che le condizioni siano ancora soddisfatte. Se il soggetto passivo non ha informato l'amministrazione fiscale di un qualsiasi fattore che possa pregiudicare lo status di soggetto passivo certificato come previsto dall'atto di esecuzione o lo ha tenuto nascosto di proposito, questo è passibile di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, nonché alla perdita dello status di soggetto passivo certificato.**

Martedì 12 febbraio 2019

**Emendamento 29****Proposta di direttiva****Articolo 1 — punto 7**

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 13 bis — paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

**6 bis.** *Un soggetto passivo a cui sia stato rifiutato lo status di soggetto passivo certificato, o che di propria iniziativa abbia comunicato all'amministrazione fiscale di non soddisfare più i criteri di cui al paragrafo 2, ha la facoltà, non prima di sei mesi dalla data del rifiuto o della revoca dello status, di presentare una nuova domanda per ottenere lo status di soggetto passivo certificato a condizione che siano soddisfatti tutti i criteri pertinenti.*

**Emendamento 30****Proposta di direttiva****Articolo 1 — punto 7**

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 13 bis — paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

**6 ter.** *La Commissione adotta orientamenti pertinenti al fine di garantire norme uniformi per il monitoraggio della costante ammissibilità dello status di soggetto passivo certificato e per la revoca dello status fiscale all'interno degli Stati membri e tra di essi.*

**Emendamento 31****Proposta di direttiva****Articolo 1 — punto 7**

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 13 bis — paragrafo 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

**6 quater.** *Se gli è stato negato lo status di operatore economico autorizzato a norma del codice doganale dell'Unione nel corso degli ultimi tre anni, al richiedente non viene concesso lo status di soggetto passivo certificato.*

Martedì 12 febbraio 2019

**Emendamento 32****Proposta di direttiva****Articolo 1 — punto 7**

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 13 bis — paragrafo 7

*Testo della Commissione*

7. Lo status di soggetto passivo certificato in uno Stato membro è riconosciuto dalle amministrazioni fiscali di tutti gli Stati membri.”;

*Emendamento*

7. Lo status di soggetto passivo certificato in uno Stato membro è riconosciuto dalle amministrazioni fiscali di tutti gli Stati membri. ***I meccanismi nazionali continueranno ad applicarsi alle controversie fiscali interne in materia di IVA tra il contribuente interessato e l'amministrazione fiscale nazionale.***”;

**Emendamento 33****Proposta di direttiva****Articolo 1 — punto 56 bis (nuovo)**

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 145 — paragrafo 1

*Testo in vigore*

«1. La Commissione presenta, se del caso, quanto prima, al Consiglio proposte intese a precisare l'ambito di applicazione delle esenzioni previste agli articoli 143 e 144 e adottare le modalità pratiche di attuazione delle stesse.»

*Emendamento*

***(56 bis) all'articolo 145, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:***

«1. La Commissione presenta, se del caso, quanto prima, ***al Parlamento europeo e al*** Consiglio proposte intese a precisare l'ambito di applicazione delle esenzioni previste agli articoli 143 e 144 e adottare le modalità pratiche di attuazione delle stesse.»

**Emendamento 34****Proposta di direttiva****Articolo 1 — punto 59 bis (nuovo)**

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 150 — paragrafo 1

*Testo in vigore*

«1. La Commissione presenta, se del caso, quanto prima, al Consiglio proposte intese a precisare l'ambito di applicazione delle esenzioni previste all'articolo 148 e adottare le modalità pratiche di attuazione delle stesse.»

*Emendamento*

***(59 bis) all'articolo 150, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:***

«1. La Commissione presenta, se del caso, quanto prima, ***al Parlamento europeo e*** al Consiglio proposte intese a precisare l'ambito di applicazione delle esenzioni previste all'articolo 148 e adottare le modalità pratiche di attuazione delle stesse.»

Martedì 12 febbraio 2019

**Emendamento 35****Proposta di direttiva****Articolo 1 — punto 68 bis (nuovo)**

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 166

*Testo in vigore**Emendamento***(68 bis) L'articolo 166 è sostituito dal seguente:**

Articolo 166

Articolo 166

La Commissione presenta, se del caso, quanto prima, al Consiglio proposte concernenti le modalità comuni di applicazione dell'IVA alle operazioni di cui alle sezioni 1 e 2.

«La Commissione presenta, se del caso, quanto prima, **al Parlamento europeo e** al Consiglio proposte concernenti le modalità comuni di applicazione dell'IVA alle operazioni di cui alle sezioni 1 e 2.»

**Emendamento 36****Proposta di direttiva****Articolo 1 — punto 123 bis (nuovo)**

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 293 — paragrafo 1 — parte introduttiva

*Testo in vigore**Emendamento***(123 bis) all'articolo 293, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:**

La Commissione presenta al Consiglio, ogni quattro anni a decorrere dall'adozione della presente direttiva, sulla base delle informazioni ottenute dagli Stati membri, una relazione in merito all'applicazione delle disposizioni del presente capo, corredata, se del caso e in considerazione della necessità di garantire la convergenza a termine delle normative nazionali, di proposte aventi per oggetto i punti seguenti:

«La Commissione presenta **al Parlamento europeo e** al Consiglio, ogni quattro anni a decorrere dall'adozione della presente direttiva, sulla base delle informazioni ottenute dagli Stati membri, una relazione in merito all'applicazione delle disposizioni del presente capo, corredata, se del caso e in considerazione della necessità di garantire la convergenza a termine delle normative nazionali, di proposte aventi per oggetto i punti seguenti:»

Martedì 12 febbraio 2019

**Emendamento 37**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 — punto 166 bis (nuovo)**

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 395 — paragrafo 3

*Testo in vigore*

*Emendamento*

**(166 bis) all'articolo 395, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:**

«3. Entro i tre mesi successivi all'invio dell'informazione di cui al paragrafo 2, secondo comma, la Commissione presenta al Consiglio una proposta appropriata o, qualora la domanda di deroga susciti obiezioni da parte sua, una comunicazione nella quale espone tali obiezioni.»

«3. Entro i tre mesi successivi all'invio dell'informazione di cui al paragrafo 2, secondo comma, la Commissione presenta **al Parlamento europeo e** al Consiglio una proposta appropriata o, qualora la domanda di deroga susciti obiezioni da parte sua, una comunicazione nella quale espone tali obiezioni.»

**Emendamento 38**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 — punto 166 ter (nuovo)**

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 396 — paragrafo 3

*Testo in vigore*

*Emendamento*

**(166 ter) all'articolo 396, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:**

«3. Entro i tre mesi successivi all'invio dell'informazione di cui al paragrafo 2, secondo comma, la Commissione presenta al Consiglio una proposta appropriata o, qualora la domanda di deroga susciti obiezioni da parte sua, una comunicazione nella quale espone tali obiezioni.»

«3. Entro i tre mesi successivi all'invio dell'informazione di cui al paragrafo 2, secondo comma, la Commissione presenta **al Parlamento europeo e** al Consiglio una proposta appropriata o, qualora la domanda di deroga susciti obiezioni da parte sua, una comunicazione nella quale espone tali obiezioni.»

Martedì 12 febbraio 2019

**Emendamento 39****Proposta di direttiva****Articolo 1 — punto 169 bis (nuovo)**

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 404 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

**(169 bis) Dopo l'articolo 404 è inserito il seguente nuovo articolo 404 bis:**

**«Articolo 404 bis**

*Entro quattro anni dall'adozione della direttiva del Consiglio (UE) .../... (\*) (\*), la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, sulla base delle informazioni ottenute dagli Stati membri, una relazione in merito all'attuazione e all'applicazione delle nuove disposizioni della presente direttiva, corredata, se del caso [e tenuto conto della necessità di garantire la convergenza a lungo termine delle normative nazionali], di proposte.»*

(\*) Direttiva del Consiglio (UE) .../... del ... che modifica ... (GU...).

(\*) GU: inserire nel testo il numero della direttiva contenuto nel documento PE-CONS XX/YY (2018/0164(CNS)) e il numero, la data, il titolo e il riferimento GU di detta direttiva nella nota a piè di pagina.

**Emendamento 40****Proposta di direttiva****Articolo 1 — punto 169 ter (nuovo)**

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 404 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

**(169 ter) Dopo l'articolo 404 bis è inserito il seguente nuovo articolo 404 ter:**

**«Articolo 404 ter**

*Entro due anni dall'adozione della direttiva (UE).../... del Consiglio (\*) (\*), la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'efficacia dello scambio delle pertinenti informazioni tra le amministrazioni fiscali degli Stati membri, data l'importanza della fiducia reciproca ai fini del successo del regime definitivo dell'IVA.»*

(\*) Direttiva del Consiglio (UE) .../... del ... che modifica ... (GU...).

(\*) G.U.: inserire nel testo il numero della direttiva contenuto nel documento PE-CONS XX/YY (2018/0164(CNS)) e il numero, la data, il titolo e il riferimento GU di detta direttiva nella nota a piè di pagina.

Martedì 12 febbraio 2019

**Emendamento 41****Proposta di direttiva****Articolo 1 — punto 173 bis (nuovo)**

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 411 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

**(173 bis) è inserito il seguente articolo 411 bis:****«Articolo 411 bis**

**Entro il 1° giugno 2020 la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, crea un portale multilingue di informazione web dell'UE sull'IVA completo e accessibile al pubblico sul quale le aziende e i consumatori possano ottenere in modo rapido ed efficiente informazioni accurate sulle aliquote IVA — nonché sui beni e i servizi che godono di aliquote ridotte o esenzioni — e tutte le informazioni pertinenti sull'attuazione del regime IVA definitivo nei diversi Stati membri.**

**Ad integrazione del portale è istituito un meccanismo di notifica automatica. Tale meccanismo garantisce notifiche automatiche ai contribuenti in merito a modifiche e aggiornamenti sulle aliquote IVA degli Stati membri. Tali notifiche automatiche sono attivate prima che la modifica diventi applicabile e al più tardi cinque giorni dopo che la decisione è stata adottata.»;**

**Emendamento 42****Proposta di direttiva****Articolo 1 bis (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 904/2010

Articolo 34 e articolo 49 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

**Articolo 1 bis****Modifiche del regolamento (UE) n. 904/2010****Il regolamento (UE) n. 904/2010 è così modificato:****(1) L'articolo 34 è sostituito dal seguente:**

Articolo 34

«Articolo 34

**1. Gli Stati membri partecipano agli ambiti di attività di Eurofisc di loro scelta e possono altresì decidere di porre fine alla loro partecipazione.**

**1. La Commissione fornisce il necessario sostegno tecnico e logistico a Eurofisc. La Commissione ha accesso alle informazioni di cui all'articolo 1 che possono essere scambiate attraverso Eurofisc, nei casi di cui all'articolo 55, paragrafo 2.**

Martedì 12 febbraio 2019

## Testo in vigore

2. Gli Stati membri **che hanno scelto di prendere** parte agli ambiti di attività di Eurofisc, partecipano attivamente allo scambio multilaterale di informazioni **mirate tra tutti gli Stati membri partecipanti**.

3. **Le informazioni scambiate sono riservate, secondo quanto previsto dall'articolo 55.**

## Emendamento

2. Gli Stati membri **prendono** parte agli ambiti di attività di Eurofisc **e** partecipano attivamente allo scambio multilaterale di informazioni.

3. **I coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc possono, di propria iniziativa o su richiesta, trasmettere informazioni pertinenti sui reati transfrontalieri più gravi in materia di IVA a Europol e all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).**

**3 bis. I coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc possono chiedere a Europol e all'OLAF le informazioni pertinenti. I coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc mettono le informazioni ricevute da Europol e dall'OLAF a disposizione degli altri funzionari di collegamento di Eurofisc partecipanti; tali informazioni sono scambiate per via elettronica.»;**

(2) È aggiunto il nuovo articolo 49 bis seguente:

**«Articolo 49 bis**

**Gli Stati membri e la Commissione istituiscono un sistema comune per la raccolta di statistiche sulle frodi IVA intracomunitarie e le inosservanze involontarie e pubblicano, su base annuale, le stime nazionali delle perdite IVA dovute a tali frodi, nonché le stime per l'Unione nel suo insieme. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le modalità pratiche relative a tale sistema statistico. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.»;**